



**ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)**

VENDITA DI CARTA DA MACERO CER 20 01 01

CAPITOLATO TECNICO

1. PREMESSA

Premesso che:

- Alto Vicentino Ambiente srl (d'ora innanzi "AVA") è il soggetto gestore, per conto dei Comuni soci, del servizio di raccolta differenziata congiunta del rifiuto CER 20.01.01 "Carta e cartone" e CER 15.01.01 Imballaggi di Carta e Cartone nel territorio dei Comuni soci di seguito elencati : Arsiero, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebase, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
- AVA, dal 01.01.2019 ha aderito al circuito COMIECO sottoscrivendo la convenzione tipo OUT secondo l'OPZIONE 2A descritta in ALLEGATO TECNICO;
- AVA, nel periodo di validità contrattuale, intende cedere il materiale raccolto, differenziatamente mediante asta pubblica, per l'ammontare stimato di circa 9.200 ton. di CER 20.01.01 così composte:
 - o 5.650 ton c.a da raccolta tramite campane;
 - o 1.150 ton c.a da raccolta tramite CCR (Centri Comunali di Raccolta);
 - o 2.400 ton c.a da raccolta tramite p/p (di queste c.a 1.700 ton provengono dal Comune di Schio con raccolta mediante sacchi di plastica, mentre le altre c.a 700 ton provengono dai Comuni di Santorso, Marano e Sarcedo).
- AVA dispone di un impianto di stoccaggio, sito in Schio (VI) Via Lago di Molveno, n.23, all'interno del quale il rifiuto raccolto sarà stoccato sfuso in container scarrabili messi a disposizione dall'Acquirente per ciascuno dei flussi oggetto di vendita:
 - o Flusso A di c.a. 7.500 ton - CER 20.01.01, proveniente dalla Raccolta differenziata effettuata con Contenitori Stradali, CCR e P/P;
 - o Flusso B di c.a. 1.700 ton - CER 20.01.01, proveniente dalla Raccolta differenziata effettuata P/P **con sacchetti di plastica** del Comune di Schio;
- l'Acquirente sarà tenuto:
 - o alla sostituzione ("vuoto per pieno") dei container con cadenza, di norma, giornaliera per il Flusso A, mentre per il flusso B il prelievo dovrà essere effettuato con Workingfloor;
 - o al trasporto del materiale presso piattaforma autorizzata R3-R13 dove si procederà alla prepulizia e successiva pressatura per renderlo conforme alle specifiche di MPS, riutilizzabile presso cartiere abilitate e/o commercializzabile;
- AVA, in qualità di convenzionato COMIECO, è disponibile ad autorizzare, tramite sub-delega come da Allegato sub A, al soggetto individuato titolare di una piattaforma di selezione avente le caratteristiche elencate come da Allegato sub B, che avrà offerto le migliori condizioni economiche, la sottoscrizione della convenzione con COMIECO della convenzione tipo OUT secondo l'OPZIONE 2A descritta in ALLEGATO TECNICO oltre al Contratto per le attività di Lavorazione Allegato sub C; pertanto le frazioni recuperabili dovranno essere consegnate agli operatori incaricati dal Consorzio COMIECO secondo le specifiche stabilite dalla Convenzione e dagli allegati Tecnici di riferimento, mentre lo scarto dovrà essere consegnato ad AVA per il trattamento presso il proprio impianto di termovalorizzazione in Schio (VI) Via Lago di Pusiano 4;
- l'offerta dei concorrenti dovrà tenere conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi all'esecuzione del contratto.

Tutto ciò premesso, il presente Capitolato Tecnico disciplina la vendita di carta da macero CER 20.01.01 proveniente dalla raccolta differenziata nei Comuni Soci di secondo le modalità e nei termini di cui *infra*.

2 - OGGETTO DELLA VENDITA E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

La vendita ha per oggetto c.a. 9.200 ton di carta da macero di seguito descritta proveniente dai seguenti flussi:

- Flusso A di c.a. 7.500 ton - CER 20.01.01, proveniente dalla Raccolta differenziata effettuata con Contenitori Stradali e CCR;
- Flusso B di c.a. 1.700 ton - CER 20.01.01, proveniente dalla Raccolta differenziata effettuata P/P con sacchetti di plastica del Comune di Schio;

Trattasi di rifiuto a base cellulosa costituito da carta e cartone e contenente una percentuale (circa 2%) di contenitori in tetrapack.

La vendita avverrà previo rilascio da parte di AVA della sub-delega per la sottoscrizione diretta da parte dell'Acquirente della convenzione locale tipo OUT secondo l'opzione 2° con il consorzio di Filiera COMIECO a cui l'acquirente dovrà provvedere.

L'acquirente, per tutta la durata del contratto, assicura che:

- ✓ Le quantità assegnate su base annua riferite al bacino di utenza AVA non superano le quantità autorizzate alle attività di recupero presso il proprio impianto anche in rapporto ad eventuali altri flussi di medesimo materiale gestiti nel medesimo sito;
- ✓ Tutte le operazioni richieste saranno eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza applicabili.
- ✓ Il proprio impianto è in possesso di idoneo Certificato prevenzione incendi per le quantità autorizzate;
- ✓ Il proprio impianto è dotato di idonea Polizza di assicurazione rischio incendi.

Si precisa inoltre, ai fini della formulazione dell'offerta, che le Frazioni Estranee, compresi i cali per umidità del materiale, nell'ultimo biennio sono risultate essere non superiori al 5% dei quantitativi conferiti (2,5% di F.E. e 2,5% calo per umidità – il calo per umidità è ovviamente influenzato dalla stagione climatica). Per i primi 3 mesi del contratto tali dati saranno assunti come riferimento per i corrispettivi riconosciuti ad AVA per tutte le attività in oggetto. A partire dal quarto mese di esecuzione del contratto, potranno essere effettuate con cadenza trimestrale, su richiesta ed in contraddittorio con l'Acquirente, analisi qualitative del rifiuto presso la sede di AVA via Lago di Molveno, con lo scopo di verificare la percentuale in peso delle frazioni estranee sul totale del peso campionato. A tale scopo, dai carichi in ingresso saranno estratti in contraddittorio due campioni del peso minimo di 300 kg. La percentuale media delle frazioni estranee dei due campioni sarà assunta come percentuale di riferimento per i carichi prelevati nel trimestre di riferimento. Nel caso in cui la percentuale media di riferimento superasse il 5%, sarà riconosciuto all'Acquirente, a titolo di indennizzo omnicomprensivo, €/ton. 1,00 per ogni punto percentuale di impurità oltre il 5%, fino ad un massimo di €/ton. 10,00, da applicarsi su tutti i quantitativi conferiti all'Acquirente nel periodo di riferimento dall'impianto AVA di Schio via Lago di Molveno n°23 - nel trimestre di riferimento successivo al primo. Qualora nel periodo contrattuale, l'Acquirente non richiedesse alcuna analisi per il trimestre di riferimento, la qualità del materiale conferito in tale periodo sarà da intendersi con presenza di Frazioni Estranee ed umidità inferiori al 5%.

L'acquirente provvederà periodicamente a trasportare a sua cura e spese le F.E. (rifiuto sovrappeso CER 19.12.12 derivante dalle attività di pulizia e selezione effettuate presso l'impianto di destino), presso impianto di termovalorizzazione di AVA, sito in Schio (VI). I costi di smaltimento delle F.E. sono a carico di AVA. I quantitativi di F.E. conferibili saranno determinati secondo le analisi qualitative periodiche descritte nel paragrafo precedente.

Per quanto concerne la valutazione relativa all'umidità presente nel materiale, fermo restando che l'Acquirente è tenuto a ritirare per intero i quantitativi di rifiuti consegnati, sarà posta in atto mensilmente la seguente procedura:

1. viene assunto come peso standard del materiale asciutto il peso limite convenzionale pari a:
 - a) Kg. 12.000 per singolo ritiro effettuato (ciascun ritiro sarà composto di norma da due container) per il flusso A dei Comuni di Arsiero, Caltano....);
 - b) Kg. 15.000 per singolo ritiro effettuato con working floor per il flusso B del comune di Schio sacchi);
2. a fine di ogni mese, per ciascun flusso, sarà moltiplicato il numero complessivo dei ritiri effettuati (ciascuno composto da 2 container) per il peso limite convenzionale asciutto standard rispettivamente di 12.000/15.000 Kg. a ritiro, ottenendo così il quantitativo standard mensile complessivo dei due flussi comprensivo della tolleranza di umidità prevista dal contratto;
3. considerare il quantitativo mensile effettivo ritirato dall'Acquirente nel medesimo periodo per i rispettivi flussi;
4. effettuare la differenza tra il peso effettivo complessivo ritirato e quello complessivo limite standard ed eventualmente provvedere all'accredito dei corrispettivi corrispondenti alle quantità positive in esubero le quali sono da considerarsi acqua e non carta; nel caso in cui la differenza tra il peso complessivo effettivo ritirato e quello standard risultasse negativa nessun accredito sarà invece riconosciuto all'Acquirente per presenza di umidità, intendendosi la stessa già valutata dall'Acquirente in sede di offerta sulla scorta della tolleranza indicata pari al 5%. del precedente paragrafo.

La procedura di verifica delle F.E. e dell'umidità solleva in ogni caso AVA da contestazioni tra il Convenzionato e Comieco sul materiale consegnato alle cartiere dopo le attività di prepulizia e pressatura.

3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'operatore economico selezionato acquisterà da AVA per un periodo di mesi 12, indicativamente dal 01.03.2023 e fino al 29.02.2024 compatibilmente con le tempistiche di espletamento della procedura, il rifiuto CER 20.01.01 così come descritto al precedente par. 2. AVA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali; in tal caso, comunicherà per iscritto all'Acquirente la propria volontà prima della naturale scadenza del contratto; in mancanza, il contratto terminerà il 29.02.2024, senza che l'Acquirente nulla possa pretendere.

L'offerente, pertanto, è vincolato alla propria offerta per una durata mesi 24 (ventiquattro), mentre AVA, al termine dei primi 12 mesi, non è vincolata a proseguire con il contratto.

Alla scadenza naturale del contratto, qualora si rendesse necessario, l'Acquirente dovrà in ogni caso garantirne la continuità fino al completamento delle procedure relative al nuovo affidamento. In tal caso, rimarranno inalterate tutte le condizioni e i prezzi già pattuiti.

In caso di urgenza, AVA si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposita comunicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

4 – MODALITA' TECNICO-OPERATIVE

L'Acquirente si impegna per tutta la durata del contratto, ad effettuare, con cadenza di norma giornaliera, il ritiro, il trasporto e il conferimento dei rifiuti CER 20.01.01 dall'impianto "AVA" sito in Schio (VI) via Lago di Molveno 23 all'impianto di destino dal medesimo scelto.

A tale scopo, l'Acquirente in qualità di Gestore di una piattaforma di recupero (R3 – R13) garantisce, per tutto il periodo contrattuale:

- a) la disponibilità a ricevere un quantitativo minimo del rifiuto oggetto di vendita pari a 9.200 ton/anno con eventuale possibilità di incremento del 10%;
- b) il possesso e il mantenimento di autorizzazione all'esercizio, in corso di validità, prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i per le attività di recupero R3 e R13.

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

Per il trasporto dei rifiuti, da parte dell'Acquirente o di altro soggetto dallo stesso individuato, è richiesta l'autorizzazione in cat.1 classe D o superiore per i CER 20.01.01. AVA non sarà in alcun caso responsabile per gestioni difformi rispetto alla normativa vigente.

La quantità stimata di rifiuto CER 20.01.01 da cedere all'Acquirente ammonta a circa 12/15 ton./giorno (2/3 container al giorno per 5 giorni lavorativi).

La pianificazione settimanale dei viaggi avverrà previo accordo scritto tra l'Acquirente e l'ufficio ricevimento di AVA mail ricevimento.molveno@altovicentinoambiente.it di norma secondo il seguente orario:

GIORNO	ORARIO PRELIEVO
Lunedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Martedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Mercoledì	07,30–12/13,00 – 17,30
Giovedì	07,30–12/13,00 – 17,30
Venerdì	07,30–12/13,00 – 17,30
Sabato	07,30 – 13,00
Domenica	

Potranno essere concesse variazioni di orario su richiesta dell'Acquirente; parimenti, quest'ultimo dovrà garantire il ritiro in orari diversi da quelli sopra specificati, in concomitanza, in particolare, con festività o scioperi. Eventuali modifiche di orario dovranno, in ogni caso, essere preventivamente comunicate ad AVA.

Il rifiuto, per il flusso A, sarà reso da AVA caricato sfuso su container scarrabili coperti a cura dell'Acquirente, della capacità minima di 30/40 mc, che lo stesso metterà a disposizione presso l'impianto di stoccaggio AVA (R13). La sostituzione dei container ("vuoto per pieno"), il successivo trasporto e il conferimento del rifiuto presso l'impianto di destino avverrà, a sua cura e sue spese, direttamente o tramite trasportatori autorizzati. Ciascun contenitore fornito dovrà riportare all'esterno ben visibile la tara espressa in chilogrammi. Per il flusso B il materiale sarà reso caricato su Workingfloor.

Presso l'impianto di stoccaggio AVA, per ciascun automezzo adibito al trasporto del rifiuto, saranno verificati il possesso e la validità dell'iscrizione all'Albo, nonché la regolarità e la corretta compilazione dei documenti di trasporto. Inoltre, per ogni mezzo, saranno determinati mediante pesa tarata e certificata, tara, peso lordo e, conseguentemente, peso netto del rifiuto caricato che farà fede ai fini della fatturazione. I formulari di identificazione del rifiuto saranno emessi da AVA.

AVA assicurerà in ogni caso per ciascun ritiro (composto di norma da due container), una media rapportata al mese di riferimento, un quantitativo mai inferiore a 11.000 kg

Presso l'impianto di destino, il rifiuto sarà pesato tramite pesa tarata e certificata ed accettato con codice di destinazione R3. A tale scopo, prima della stipula del contratto, l'Acquirente dovrà consegnare ad AVA la documentazione a comprova della conformità del sistema di pesatura alle prescrizioni della direttiva 90/384/CEE con riferimento alla norma EN 45501 e agli adempimenti sulla revisione periodica previsti dalla normativa vigente.

Il rifiuto sarà accettato previo controllo a vista dal personale tecnico della piattaforma di destino.

Compiuti i descritti adempimenti, saranno riconsegnate al trasportatore due copie del documento di trasporto (formulario) compilato in ogni sua parte, timbrato, sottoscritto e munito di bindello di pesata. Una copia del documento di trasporto, con il peso accettato a destino, dovrà essere trasmessa a cura del trasportatore ad AVA.

Presso la piattaforma di destino, avverrà la pressatura del materiale cartaceo, la selezione e l'eliminazione delle eventuali impurità i cui oneri di smaltimento competeranno all'Acquirente.

5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo, l'Acquirente dovrà trasmettere telematicamente (via mail a: ricevimento.molveno@altovicentinoambiente.it) ad AVA il report mensile datato e sottoscritto, indicante per ogni conferimento le seguenti informazioni:

- il numero del formulario di identificazione del rifiuto;
- la data di conferimento;
- il peso del rifiuto in partenza e a destino;
- il totale complessivo del mese accettato in piattaforma;

L'Acquirente, oltre a dover effettuare i ritiri sulla base delle modalità tecnico-operative già descritte e secondo il calendario pattuito, non potrà opporre alcuna interruzione e/o sospensione del servizio, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore debitamente attestati.

In caso di abbandono, sospensione o ritardo ingiustificati dei ritiri e, in genere, per ogni inosservanza di obblighi e condizioni di cui al presente capitolato, AVA si riserva la facoltà di avvalersi di altri operatori economici autorizzati, addebitando all'Acquirente i maggiori oneri sopportati, salvo il diritto ad agire per il risarcimento di ulteriori danni nonché per la risoluzione contrattuale ai sensi della normativa vigente.

Il rifiuto conferito da AVA ad altra piattaforma per mancato o ritardato (per oltre 24 ore) ritiro da parte dell'Acquirente sarà di fatto escluso dal contratto di vendita e dovrà intendersi di proprietà esclusiva di AVA.

Tuttavia, in tal caso - qualora la nuova piattaforma di destino, individuata da AVA, sia ubicata a più di dieci Km in linea d'aria dall'impianto di stoccaggio AVA – essendo il trasporto eccezionalmente a carico del venditore, costituirà onere dell'Acquirente, per ogni chilometro ulteriore al decimo per il tragitto di sola andata, riconoscere ad AVA un rimborso-spese pari a 2,00 (due/00) €/(t*km) in relazione alla quantità di materiale conferito ad altro impianto.

6 – CAUZIONI E GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto:

- è richiesta una cauzione definitiva nella misura del 20% dell'importo contrattuale. Esclusivamente per le forme e modalità di emissione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i Tale garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e sarà svincolata nei termini e nei modi previsti per legge. Detta garanzia sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C., nonché l'attivazione entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di AVA; le stessa dovrà prevedere la clausola espressa in base a cui AVA, in caso di ritardo dell'Appaltatore, potrà ottenere il pagamento della somma dovutale entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto, anche senza il consenso della controparte. Nell'ipotesi in cui, vigente il contratto, AVA dovesse incamerare, in tutto o in parte, la fideiussione, l'Appaltatore sarà tempestivamente tenuto ad integrarla.

- L'Acquirente risponderà inoltre direttamente e in via esclusiva dei danni causati a persone, animali o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e rimane a suo carico il completo risarcimento dei terzi. Costituirà, pertanto, onere dell'Acquirente stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso la vendita in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di AVA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero contratto affidato di importo

minimo fissato in € 1.500.000,00. L'Acquirente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica; in tale evenienza, copia della polizza in essere dovrà essere consegnata ad AVA unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di vendita.

7 – CORRISPETTIVO

L'offerente dovrà indicare, per l'acquisto di carta da macero CER 20.01.01, **proveniente dalla Raccolta differenziata FLUSSO A**, e per l'acquisto di carta da macero CER 20.01.01, **proveniente dalla Raccolta differenziata effettuata P/P con sacchetti di plastica FLUSSO B**, l'importo unitario €/ton offerto, in rialzo rispetto al prezzo minimo di €/ton 50,00 posto a base di gara, come da modulo di offerta Allegato sub. D. **L'asta sarà aggiudicata al concorrente/impianto che avrà offerto il prezzo complessivamente più alto, come derivante dalla sommatoria dei prodotti delle singole quantità da cedere moltiplicato per i rispettivi prezzi di vendita (calcolati considerando i singoli prezzi offerti dal concorrente).** Il contratto sarà, quindi, stipulato a misura.

Ai fini commerciali farà fede il peso riscontrato in partenza presso l'impianto di stoccaggio AVA. Eventuali significative divergenze tra il peso riscontrato in partenza e il peso verificato a destino dovranno essere tempestivamente comunicate e verificate in contraddittorio tra AVA e l'Acquirente entro i termini previsti per le registrazioni ambientali di Legge.

Il pagamento del corrispettivo ad AVA dovrà essere effettuato dall'Acquirente a mezzo bonifico bancario a 60 giorni d.f.f.m.

In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, AVA potrà sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, l'efficacia del contratto. AVA avrà, altresì, diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale, secondo le disposizioni del paragrafo precedente. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 (trenta) giorni, AVA potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito al successivo par. 11.

8 - INFRAZIONI E APPLICAZIONE DI PENALITÀ

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, salvo le ipotesi più gravi che potranno determinare la risoluzione del contratto, l'Acquirente sarà passibile dell'applicazione delle seguenti penali:

INADEMPIMENTO	PENALITÀ APPLICATA
per mancato ingiustificato ritiro di ciascun container presso la piattaforma di AVA	€/cad 200,00 (duecento/00)
per respingimento ingiustificato di ciascun carico presso la piattaforma di destino	€/cad 400,00 (quattrocento/00)
per ritardata trasmissione dell'elenco mensile delle movimentazioni	€/giorno 50,00 (cinquanta/00)
per ogni altra violazione degli obblighi stabiliti nel presente capitolato (a seconda della gravità dell'infrazione)	da €/cad. 50,00 (cinquanta/00) a €/cad. 200,00 (duecento/00)

AVA procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempimento, mediante posta elettronica certificata, entro 5 (cinque) giorni dalla sua rilevazione; l'Acquirente avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Acquirente saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m.

AVA si riserva in ogni caso di agire per il risarcimento di eventuali maggiori danni.

9 – VIGILANZA E CONTROLLO

AVA potrà effettuare controlli e vigilare sull'operato dell'Acquirente, disponendo, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni di impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione del contratto. AVA potrà chiedere l'accesso, nonché eventuale estrazione gratuita di copia, della documentazione relativa all'esecuzione del contratto.

L'Acquirente è tenuto a fornire all'uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego di accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc... da parte dell'Acquirente costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e potrà dare adito alla risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di AVA.

10 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Acquirente è responsabile dell'organizzazione e della corretta esecuzione del contratto, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, assicurativa e previdenziale.

Al presente capitolato, si allegano i seguenti documenti:

- 1) norme per il conferimento/ritiro dei rifiuti presso l'impianto AVA, sede Via Lago di Molveno 23, Schio (nel caso in cui i container non siano dotati di coperchio sarà onere del trasportatore provvedere prima di iniziare il trasporto alla copertura degli stessi utilizzando dispositivi di protezione idonei ad evitare cadute).
- 2) Elenco dei rischi presenti presso l'impianto AVA, sede Via Lago di Molveno 23, Schio.

Prima della stipula del contratto, l'Acquirente ed i trasportatori individuati dovranno sottoscrivere con AVA il DUVRI per gli accessi agli impianti, da aggiornare ad ogni cambio di vettore.

11 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dall'ordinamento vigente, AVA potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. frode o grave negligenza dell'Acquirente nell'esecuzione del contratto;
2. grave e ripetuta inottemperanza dell'Acquirente alle prescrizioni di legge o a quelle impartite da AVA per l'esecuzione del contratto;
3. revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto di contratto;
4. inadempienza dell'Acquirente agli obblighi contrattuali, contestata per iscritto, con invito a provvedere entro un termine perentorio e senza aver ottenuto risultati soddisfacenti;
5. se l'Acquirente ostacola con la sua condotta il rapido svolgimento dei rapporti contrattuali o presenta ripetute riserve che risultino chiaramente infondate;
6. impossibilità di conferimento presso l'impianto di destino per più di 48 ore consecutive;
7. ritardo nel pagamento della fattura superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della stessa;
8. applicazione di penali, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
9. cessione non autorizzata del contratto;
10. fallimento o amministrazione controllata dell'Acquirente;
11. scioglimento e/o cessazione dell'attività dell'Acquirente;
12. nei casi previsti dalla normativa vigente applicabile.

Resta salvo il diritto di AVA ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Acquirente, il medesimo sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte spese derivanti dalla risoluzione stessa.

12 – SUBAPPALTO

E' ammesso il solo subappalto del servizio di prelievo e trasporto a destino tramite trasportatore autorizzato. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

13 – RECESSO

Si precisa che la durata del contratto di vendita sarà, in ogni caso, condizionata dal mantenimento della titolarità del servizio in capo a AVA e al rilascio delle deleghe da parte dei Comuni gestiti, così come previsto dall'Accordo Quadro; analogamente, qualora i summenzionati Comuni o il Costituendo Consiglio di Bacino, per effetto della normativa vigente o sopravvenuta, opereranno per un gestore diverso da AVA o eserciteranno eventuali prerogative nella individuazione dell'impianto destinatario. AVA avrà facoltà di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione all'Acquirente mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 20 giorni rispetto alla data in cui intende far valere il recesso, senza che l'Acquirente possa vantare alcuna pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, AVA potrà recedere dal contratto in caso di:

- modifica sostanziale da parte del CONAI (o dei singoli Consorzi di filiera) dei contenuti economici e disciplinari dell'Accordo ANCI-CONAI e relativi Allegati tecnici, della disciplina e della durata dei contratti di piattaforma e di selezione;
- modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data odierna, ovvero di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte, che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti.

In tali circostanze, resta tuttavia fermo l'impegno delle parti a negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del presente Capitolato.

Allegato sub. A: Modello di sub – delega;

Allegato sub. B: Caratteristiche impianto di trattamento rifiuti;

Allegato sub. C: Contratto per le attività di Lavorazione in impianto di gestione dei rifiuti da parte di convenzionati c.d. integrati.

Allegato sub. D: Modulo offerta

24.01.2023

Responsabile Settore Recupero

Geom. Enrico Dal Prà

